

COMUNE DI PIENZA

Provincia di Siena

-----00000-----

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 22 Del 27-04-12

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE MISURA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2012.

L'anno duemiladodici e questo dì ventisette del mese di aprile alla ore 17:30, nella Sala Comunale si è riunito il Consiglio Comunale convocato nei modi di legge.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti N. 12 e assenti, sebbene invitati, N. 1 come segue:

FE' FABRIZIO	P	LIZZI LUIGI	P
COLOMBINI GIAMPIETRO	P	ANDREI BEATRICE	A
MONACHINI LUCIANO	P	SERAFINI CLAUDIO	P
MARTINI FRANCESCO	P	BERNARDINI GIULIANO	P
CORDA GIUSEPPE MARIA	P	MANGIAVACCHI VIRNO	P
GAROSI MANOLO	P	SCROCCARO LISA	P
QUINTI ENRICO MARIA	P		

Presiede l'adunanza il Sig. FE' FABRIZIO - Sindaco.

Assiste il Segretario Comunale Sig. CAFERRI DOTT. ALESSANDRO incaricato della redazione del verbale.

Partecipa il Signor Mangiavacchi Mario (assessore esterno), senza diritto di voto.

Esponde la proposta il Vice Sindaco, evidenziando come dal 2012 si assista ad un ulteriore passaggio al federalismo fiscale; per quanto concerne l'I.M.U. sottolinea il Vice Sindaco come tutta la normativa sia ancora tutta in divenire, tanto è vero che il Governo si è dato tempo fino al 10 dicembre per eventualmente modificare le aliquote e resta aperta l'eventualità che in futuro, anche in base a quelle che saranno le entrate reali, si possano prevedere rimodulazioni delle aliquote.

Viene poi letta dal Vice Sindaco la previsione delle aliquote in proposta.

Interviene il Cons. Scroccaro sottolineando come, essendo di centro sinistra, ci sia sostanzialmente disponibilità anche se si augura che il prelievo sia una tantum. Chiede il Consigliere come si procederà per la riscossione dell'imposta. Risponde il Sindaco che si sta rivalutando la convenzione in essere, in quanto pensata con la vecchia normativa; si augura a tal proposito il Cons. Scroccaro che venga trovata la soluzione più regolare. Ribatte il Sindaco che si sta per questo rileggendo anche la convenzione.

Interviene il Cons. Bernardini domandando se il calcolo eseguito è frutto di una previsione scientifica e se vi potrebbero essere delle discordanze; risponde alla prima domanda il Vice Sindaco rappresentando come le previsioni pervengano dall'Ufficio competente. Circa l'eventuale possibilità di avere delle discordanze rispetto alle previsioni dichiara il Sindaco come queste siano ad oggi possibili, sottolineando come l'aver previsto l'aliquota massima per le case sfitte vuole essere un incentivo all'affitto di tali immobili.

Chiede il Cons. Scroccaro se si è d'accordo sulla possibilità di riportare all'interno del Comune il servizio; risponde l'Ass.re Colombini che questa sarebbe l'intenzione dell'Amministrazione. Il Cons. Bernardini afferma che dopo la confusione generatasi dal recupero della T.A.R.SU. sarebbe quanto mai opportuno procedere in tal senso. Risponde il Sindaco contestando tale ultima affermazione e rappresentando come l'intenzione sia quella di incontrarsi con la Società che attualmente gestisce il Servizio e di valutare; al momento è comunque impossibile prendere impegni di alcun tipo, pur sottolineando l'urgenza del caso.

DOPO di chè,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 14.3.2011 n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli artt. 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;

Visto il D.L. 6.12.2011, n. 201 e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione, che prevede l'anticipazione della istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione a tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e alle disposizioni contenute nel medesimo decreto legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, istitutivo dell'I.C.I., al quale il suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

Visto il D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, ed in particolare l'art. 52 nonché l'art. 59, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;

Rilevato come occorre pertanto determinarsi sulle aliquote di imposta di cui trattasi a valere per l'anno 2012, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/2011 e dalla relativa legge di conversione e le altre norme a cui la stessa normativa fa rinvio;

Rilevato che tra le innovazioni apportate viene reintrodotta l'imposizione dell'abitazione principale, intesa "quale immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente", comprese le pertinenze della stessa, intese "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";

Atteso che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, all'art. 13, comma 6, l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;

Visti inoltre i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, con i quali vengono fissate le aliquote rispettivamente allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze e allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 30.12.1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.02.1994 n. 133;

Atteso che per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L. 201/2011 e dei provvedimenti di finanza pubblica intervenuti a partire dal 2010, occorre determinarsi come segue:

Aliquota ordinaria 1,00 per cento

ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse:

1)	<p>Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze come sopra indicate</p> <p><i>Detta aliquota si applica anche a:</i></p> <p><i>a) ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate;</i></p> <p><i>b) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate;</i></p>	0,4 per cento
----	---	----------------------

2)	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133;	0,2 per cento
3)	Fabbricati concessi in locazione con contratto di tipo concordato (art. 2 comma 3 L. 431/1998)	0,9 per cento
4)	Immobili non locati, non concessi in comodato o non utilizzati dal proprietario <i>L'aliquota dell'1,06 per cento si applica alle unità abitative non locate, tenute a disposizione da parte del proprietario, o non date in comodato (con contratto scritto e registrato) a persone fisiche ivi residenti. Stessa aliquota anche per tutti gli altri immobili non affittati e non utilizzati dal proprietario.</i>	1,06 per cento

Preso atto che la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201, come sopra convertito;

Dato atto che il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote come sopra definite è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali, risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'art. 3 comma 48 della Legge 23.12.1996 n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;
- d) 60 (elevato a 65 dall'01.01.2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati in categoria catastale D/5;
- e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Ritenuto, altresì, stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per "abitazione principale", e per le relative pertinenze, come sopra indicate, detrazione spettante per le fattispecie elencate al punto 1) e alle lettere a) e b);

Dato atto che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case popolari;

Rilevato che detta detrazione, da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13 comma 10 dello stesso D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, come sopra definita, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Atteso altresì che la suindicata detrazione è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Precisato che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (Euro 200,00), non può superare l'importo massimo di Euro 400,00;

Ritenuto, al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi - anche alla luce delle innovazioni apportate in materia di Imposta Municipale Propria alla definizione di "abitazione principale"- , disporre, stante il trattamento agevolativo (aliquota ridotta e detrazione di imposta) previsto per le fattispecie di cui alla lett. a) (ex casa coniugale separato/divorziato) e alla lett. b) (unità immobiliari possedute da anziani e disabili) del punto 1) e di cui al punto 3), la presentazione di specifiche comunicazioni da parte dei contribuenti interessati, comunicazioni da far pervenire al Comune di Pienza entro e non oltre il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, indicanti gli immobili oggetto di agevolazione Imposta Municipale Propria dando atto che, ove la comunicazione di cui sopra venga presentata oltre il citato termine verrà applicata la sanzione di Euro 51,00 di cui all'art.14, comma 3 , del D.Lgs n. 504/1992;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

Visto i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 28/09/1999 e ss.mm.ii.;

CON voti favorevoli 8, contrari 0, astenuti 4 (Serafini, Bernardini, Mangiavacchi, Scroccaro), presenti 12 e votanti 8,

DELIBERA

- 1) Di stabilire, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquota e detrazione per abitazione principale ai fini dell'Imposta Municipale Propria a valere per l'anno 2012

Aliquota ordinaria nella misura del	1,00 per cento
--	-----------------------

ad
esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse:

1)	Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze come sopra indicate <i>Detta aliquota si applica anche a: a) ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un</i>	0,4 per cento
----	--	----------------------

	<p><i>immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate;</i></p> <p><i>b) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate;</i></p>	
2)	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133;	0,2 per cento
3)	Fabbricati concessi in locazione con contratto di tipo concordato (art. 2 comma 4 L. 431/1998)	0,9 per cento
4)	<p>Immobili non locati, non concessi in comodato o non utilizzati dal proprietario</p> <p><i>L'aliquota dell'1,06 per cento si applica alle unità abitative non locate, tenute a disposizione da parte del proprietario, o non date in comodato (con contratto scritto e registrato) a persone fisiche ivi residenti. Stessa aliquota anche per tutti gli altri immobili non affittati e non utilizzati dal proprietari.</i></p>	1,06 per cento

- 2) di dare atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, come sopra convertito;
- 3) di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per "abitazione principale", e per le relative pertinenze, come in premessa indicate, detrazione spettante anche per le fattispecie elencate al punto 1) e alle lettere a) e b)
- 4) di dare atto altresì:
 - che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art.13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione si verifica;
 - che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case popolari;

- che la suindicata detrazione è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (Euro 200,00), non può superare l'importo massimo di Euro 400,00;
 - che per abitazione principale è intesa dal legislatore “l'immobile, iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”; e le pertinenze della stessa, “sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”;
- 5) di disporre, al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, - anche alla luce delle innovazioni apportate in materia di Imposta Municipale Propria alla definizione di “abitazione principale”- , stante il trattamento agevolativo (aliquota ridotta e detrazione di imposta) previsto per le fattispecie di cui alla lett. a) (ex casa coniugale separato/divorziato) e alla lett. b) (unità immobiliari possedute da anziani e disabili) del punto 1 e di cui al punto n. 3, la presentazione di specifiche comunicazioni da parte dei contribuenti interessati, comunicazioni da far pervenire al Comune di Pienza entro e non oltre il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, indicanti gli immobili oggetto di agevolazione Imposta Municipale Propria dando atto che, ove la comunicazione di cui sopra venga presentata oltre il citato termine verrà applicata la sanzione di Euro 51,00 di cui all'art.14, comma 3, del D.Lgs n.504/1992;
 - 6) di dare atto che la somma di spettanza di questo Comune, secondo quanto previsto dal citato D.L. n.201/2011, come sopra convertito, derivante dall'applicazione delle aliquote stabilite, verrà introitata all'apposito capitolo del Bilancio di previsione relativo all'esercizio 2012;
 - 7) di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - 8) di provvedere altresì ai conseguenti adempimenti secondo la previsione normativa di cui all'art.13 comma 15 dello stesso D.L. n. 201/2011, con le modifiche introdotte dalla relativa legge di conversione;
 - 9) di dare atto che sono fatte salve eventuali, ulteriori disposizioni legislative che dovessero intervenire a disciplinare la materia;

Successivamente,

Attesa l'urgenza di provvedere, al fine di espletare tempestivamente i consequenziali provvedimenti;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000;

CON voti favorevoli 8, contrari 0, astenuti 4 (Serafini, Bernardini, Mangiavacchi, Scroccaro), presenti 12 e votanti 8,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto e sottoscritto.

IL SINDACO PRESIDENTE
F/to: FE' FABRIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F/to: CAFERRI DOTT. ALESSANDRO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Reg. 471

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione:
- è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 07-05-2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1[^] comma Dlg. 267/2000;
- nel sito Web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

IL SEGRETARIO
F/to: CAFERRI DOTT. ALESSANDRO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 27-04-12

[]-perché dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134 D.Lgs. 267/2000

[]-decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione ex art. 134/3 D.Lgs.267/2000.

Data, 07-05-12

IL SEGRETARIO
F/to: CAFERRI DOTT. ALESSANDRO

- Copia in carta libera per uso amministrativo e d'Ufficio.

Lì , 07-05-12

IL SEGRETARIO C/LE
CAFERRI DOTT. ALESSANDRO